

Dispensa di
Diritto

COSTITUZIONALE

Elementi con Parole chiave

II EDIZIONE **2024**



**Neldiritto
Editore**

Le successive disposizioni contenute nell'art. 34 Cost. garantiscono l'**effettività del diritto all'istruzione**:

- nel comma 2 dell'art. 34 Cost. l'effettività dell'**istruzione dell'obbligo** è garantita dalla sua **gratuità** (“*L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita*”);
- nei successivi commi 3 e 4 l'effettività dell'**istruzione superiore**, sino “*ai gradi più alti degli studi*”, è garantita anche a chi, *capace e meritevole*, sia privo di mezzi, mediante *borse di studio, assegni alle famiglie* ed altre *provvidenze pubbliche*, attribuite per concorso. Viene così garantito il principio di **uguaglianza sostanziale**.

13.1. Scuole pubbliche e libertà di insegnamento

Per garantire il diritto allo studio, lo Stato istituisce, regola, organizza e finanzia un *sistema di scuole pubbliche*, senza tuttavia utilizzarlo per veicolare una *cultura di Stato*.

La Costituzione, infatti, assicura la **libertà d'insegnamento** (c.d. *libertà nella scuola*), garantendo al docente piena autonomia circa gli indirizzi e gli orientamenti culturali da elaborare o da seguire, pur nell'ambito dei comuni programmi.

Inoltre, l'art. 33, ult. co., Cost. assicura alle **istituzioni di alta cultura, università ed accademie** il diritto di darsi **ordinamenti autonomi** nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, attraverso la **potestà statutaria** riconosciuta dal legislatore a garanzia dell'**autonomia universitaria**.

13.2. Libertà della scuola: le scuole private

Accanto alle scuole pubbliche, peraltro, operano **scuole private**.

L'art. 33, co. 3, Cost., infatti, enuncia il principio del **pluralismo scolastico**, prevedendo che *i privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione (c.d. libertà della scuola)*.

Il principio implica la coesistenza di **scuole statali per tutti gli ordini e gradi** (art. 33, co. 2) accanto a **scuole ed istituti di educazione**, istituiti “*senza oneri per lo Stato*” da **enti e privati** (art. 33, co. 3). Gli istituti privati, ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 33, possono, con legge, essere **parificati** a quelli statali. D'altro canto, l'esigenza di fornire agli studenti degli istituti cd. parificati un'adeguata istruzione (analoga a quella degli studenti di istituti statali) è presa in considerazione dalla Costituzione, laddove impone che le scuole non statali dell'obbligo assicurino *un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali* (art. 33, co. 4), oltre che prescrivendo *un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale* (art. 33, co. 5).

13.3. **Lo sport: L. cost. 26 settembre 2023, n. 1**

Con la recentissima **legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1** per la prima volta è stato dato espresso riconoscimento al valore dello **sport**, il quale entra nella Costituzione italiana mediante l'introduzione di un nuovo comma all'art. 33 Cost., il quale prevede testualmente: “*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*”.